

SEZIONE QUARTA

**1**

**REGOLAMENTO  
DELLA COMMISSIONE  
PER LE DISCIPLINE**

**CR/1973**

## N O T A

Il presente regolamento, preparato dalla commissione dei regolamenti su mandato sinodale 13/SI/1972, è stato approvato dal Sinodo con l'articolo 45/SI/1973 a seguito del preventivo assenso della Tavola.

Esso sostituisce il precedente regolamento che la commissione stessa si era dato d'intesa con la Tavola nel 1929, a seguito della sua istituzione quale commissione permanente.

La denominazione della commissione è stata mutata con "commissione per le discipline" con l'articolo N/SI/1975.

Tale regolamento è indicato con la sigla CR/1973.

## *Premessa*

Premesso che la commissione per le discipline<sup>1</sup> si regge sulle due seguenti deliberazioni sinodali:

30/SI/1928: “Il Sinodo considerando che le modifiche ed aggiunte che man mano si fanno ad articoli dei regolamenti della Chiesa rendono necessario un lavoro metodico di armonizzazione dei regolamenti stessi, considerando che questo lavoro ponderato, ed in generale lo studio dei vari problemi relativi ai regolamenti, non può essere fatto che da persone dotate di speciale competenza; delibera che venga istituita una commissione permanente di cinque membri, nominata annualmente dalla Tavola nella sua prima seduta, la quale abbia il compito di studiare i vari problemi che concernono i regolamenti della Chiesa, riferendo periodicamente al sinodo sulle eventuali modificazioni dei regolamenti stessi”.

13/SI/1972: “Il Sinodo confermando i criteri fissati con 30/SI/1928, circa la commissione dei regolamenti precisa che i suoi componenti siano in numero non inferiore a tre; ed invita la commissione stessa a predisporre un regolamento relativo ai propri lavori, da presentarsi al prossimo sinodo con preventivo assenso della Tavola, nel quale siano indicate le competenze specifiche e le modalità operative della commissione al servizio del sinodo e della Tavola”.

Essa, quanto alle sue competenze ed alle modalità operative, è regolata dalle norme seguenti:

### *Art. 1 - (natura della CR - compiti - modalità per le richieste)*

La commissione<sup>2</sup> è un organo consultivo di carattere tecnico, senza poteri decisionali propri.

I suoi pareri non sono vincolanti per gli organi che hanno facoltà di richiederli.

Essa riferisce soltanto all'organo che l'ha interpellata ed opera sotto la vigilanza della Tavola, nei limiti delle disposizioni regolamentari che la riguardano.

La commissione non si pronunzia nel merito di ricorsi o su questioni inerenti compiti di gestione degli organi amministrativi.

La richiesta di un progetto di regolamentazione alla commissione deve essere accompagnata da precise e vincolanti indicazioni circa le questioni da disciplinare ed i criteri da seguire.

---

<sup>1</sup> Così modificato con 60/SI/1979.

<sup>2</sup> Così modificato con 60/SI/1979.

Ogni parere richiesto alla commissione deve essere espresso in quesiti scritti su punti di diritto e corredato degli elementi di fatto idonei per valutare il contenuto in cui i quesiti sono insorti.

La commissione mantiene informata la Tavola sullo svolgimento delle proprie attività<sup>3</sup>.

#### Art. 2 - (*competenze - oggetto dei quesiti - diritto di iniziativa*)

Alla commissione possono essere richiesti: pareri sull'interpretazione delle singole norme delle discipline ecclesiastiche; avvisi su progetti di regolamenti già preparati per ricercarne l'armonizzazione con le altre discipline ecclesiastiche; studi su temi o questioni insorgenti nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa valdese; con esclusione di qualsiasi consulenza relativa alla legislazione statale.

La commissione può svolgere per propria iniziativa solo le seguenti incombenze:

- a) segnalare alla Tavola o, se del caso, al sinodo questioni che, ingenerando incongruenze, incertezze o contraddizioni nel quadro delle discipline ecclesiastiche, ravvisi necessario vengano risolte;
- b) procedere a studi, per i quali può valersi anche dell'opera di altre persone, su particolari temi o problemi concernenti le discipline ecclesiastiche.

La commissione cura le edizioni a stampa delle discipline ecclesiastiche<sup>4</sup>.

#### Art. 3 - (*diritto di valersi della CR*)

Possono valersi dell'opera consultiva della commissione: il sinodo, la Tavola, le Commissioni sinodali amministrative<sup>5</sup>.

I delegati della Tavola per i distretti possono valersene per le questioni inerenti l'interpretazione della regolamentazione ecclesiastica per dubbi insorgenti nelle chiese locali o comunque nell'ambito del relativo distretto.

#### Art. 4 - (*composizione della CR*)<sup>6</sup>

La commissione, giusta i criteri informativi della sua regolamentazione, è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette<sup>7</sup> persone nominate annualmente dalla Tavola che ne indica anche il presidente.

---

<sup>3</sup> Così modificato con 60/SI/1979.

<sup>4</sup> Così modificato con 60/SI/1979.

<sup>5</sup> Così modificato con 60/SI/1979.

<sup>6</sup> Articolo aggiunto con N/SI/1975 e modificato con 110/SI/2003.

<sup>7</sup> Così modificato con 108/SI/1994.